



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

**Scuola di  
Giurisprudenza**

## DISPOSIZIONI DELLA SCUOLA DI GIURISPRUDENZA PER LA PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI DI MOBILITÀ STUDENTESCA INTERNAZIONALE

### *Art. 1*

*(Composizione e funzioni della Commissione per la mobilità internazionale)*

Le decisioni sull'ammissione ai programmi di mobilità internazionale, sul riconoscimento degli esami sostenuti all'estero e sulla conversione dei voti sono assunte dalla Commissione per la Mobilità Internazionale. La Commissione è composta in modo da comprendere rappresentanti di più aree disciplinari ed è presieduta dal Delegato alla Mobilità Internazionale, o in sua vece dal Vice Delegato. La funzione di segretario è svolta dall'unità di personale amministrativo addetta al Servizio Relazioni Internazionali.

### *Art. 2*

*(Requisiti per la partecipazione ai programmi)*

1. Sono ammessi alla partecipazione ai programmi di mobilità internazionale gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale in Giurisprudenza e al Corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici che, oltre a possedere gli eventuali ulteriori requisiti prescritti dai bandi, si trovino nelle seguenti condizioni:
2. avere acquisito almeno 30 crediti al momento della scadenza del bando, salvo differenti requisiti nel caso di mobilità di II livello;
3. possedere un'adeguata conoscenza della lingua del Paese ospitante o di una delle altre lingue nelle quali vengono impartiti gli insegnamenti nell'Università per la quale è presentata la domanda di partecipazione. La Commissione per la Mobilità Internazionale stabilisce il livello di competenza linguistica richiesto per ogni sede, da accertarsi da parte del Centro Linguistico di Ateneo o di altro organismo idoneo individuato dalla Commissione.

### *Art. 3*

*(Scelta della sede e degli esami da sostenere all'estero)*

1. Nel caso di mobilità Erasmus+ il candidato può indicare fino ad un massimo di cinque sedi in ordine di preferenza.
2. Per tutte le borse di mobilità internazionale, il candidato dovrà sottoporre alla Commissione per la Mobilità Internazionale l'elenco degli esami da sostenere all'estero, e una loro preliminare quantificazione in CFU.
3. Qualora, prima o dopo la partenza, risulti impossibile seguire uno o più degli insegnamenti originariamente previsti, lo studente dovrà tempestivamente sottoporre le variazioni da apportare al programma di studi all'approvazione del Delegato o del Vice Delegato.
4. Il laureando che abbia già concordato il titolo di tesi è personalmente tenuto a informare il docente con il quale intende preparare la tesi di laurea degli esami che vuole sostenere all'estero, al fine di accertarne la compatibilità con il proprio piano di studi.
5. In caso di rinuncia alla borsa di mobilità, il candidato rinunciatario deve presentare immediata comunicazione scritta al Servizio Relazioni Internazionali.

### *Art. 4*

*(Criteri per il riconoscimento degli esami sostenuti all'estero)*

1. Possono essere riconosciuti gli esami sostenuti all'estero relativi a materie facoltative che trovino corrispondenza in insegnamenti compresi negli Statuti o nei Regolamenti didattici dell'Università di Firenze o di altre Università italiane e che siano coerenti con il proprio percorso di studi. Possono altresì essere riconosciuti gli esami relativi a materie obbligatorie non relative al diritto positivo interno, purché il contenuto dei corsi non differisca in modo



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

**Scuola di  
Giurisprudenza**

sostanziale da quello dei corrispondenti insegnamenti impartiti nella Scuola, e gli esami obbligatori che costituiscano un approfondimento di insegnamenti già sostenuti. Gli esami di Diritto Internazionale e di Diritto dell'Unione Europea devono essere integrati, al rientro dal periodo di mobilità, con una prova riguardante i rapporti tra diritto italiano e norme internazionali o comunitarie.

2. In via generale, gli esami da sostenere all'estero devono essere equivalenti a 30 crediti CFU per semestre.
3. Gli esami sostenuti all'estero saranno considerati equivalenti a 6 crediti CFU quando il loro carico orario può considerarsi equivalente a 48 ore di lezioni o seminari, ed a 9 crediti CFU quando il carico orario può considerarsi equivalente a 72 ore di lezioni o seminari. In casi particolari, la Commissione per la Mobilità Internazionale può tenere in considerazione, ai fini del computo dei crediti, attività differenti da lezioni o seminari che comportino un aumento sostanziale del carico di lavoro dello studente.
4. La conversione dei voti ottenuti all'estero è compiuta dalla Commissione per la Mobilità Internazionale sulla base di una tabella da essa approvata accessibile agli studenti sul sito della Scuola. Un'ulteriore tabella è predisposta ai fini della trasmissione agli atenei partner per la conversione dei voti ottenuti dagli studenti stranieri. In sede di riconoscimento, lo studente deve fornire al Servizio Relazioni Internazionali tutte le informazioni necessarie e non già presentate al momento della domanda relative al contenuto e al numero dei crediti attribuiti presso l'Ateneo straniero.

*Art. 5*

*(periodo di soggiorno)*

Il periodo di soggiorno presso l'Università straniera deve, di regola, avere durata non superiore ad un semestre. Durante il soggiorno presso l'Università straniera è vietato sostenere esami nell'Università di provenienza.

*Art. 6*

*(esame delle domande)*

1. Per la mobilità Erasmus+ le domande di partecipazione al programma sono presentate dagli studenti tramite l'applicativo predisposto dall'Ateneo, e valutate secondo le modalità previste nel bando e nei suoi allegati. La Commissione, a seguito di un colloquio con ciascun candidato in possesso dei requisiti indicati all'art. 1, provvede a orientare il candidato sulla scelta definitiva degli esami da sostenere all'estero e sugli ulteriori aspetti del programma di mobilità;
2. Per le mobilità differenti da Erasmus+ le domande sono presentate con le modalità prescritte dai singoli bandi. Salvo differenti indicazioni, ai fini della formazione della graduatoria dei candidati la Commissione si basa sulla media ponderata conseguita negli esami sostenuti e sulla votazione ottenuta al test di competenza linguistica. A parità di media degli esami sostenuti (calcolata tenendo conto unicamente del primo decimale), prevale il candidato con il punteggio più alto nelle verifiche di competenza linguistica.